MISURE URGENTI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE O DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70

Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 11 maggio 2020, non più in vigore dal 30 giugno 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-detenzione-domiciliare-o-differimento/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-25-giugno-2020-n-70/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it